



# Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 118

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

AUDIZIONE DEL DOTTOR ALFREDO MANTOVANO, GIUDICE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE E VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ROSARIO LIVATINO, E DEL DOTTOR ANTONIO TRICOLI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SCIACCA

119<sup>a</sup> seduta: giovedì 13 maggio 2021

Presidenza del presidente MORRA

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

### INDICE

## Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:								
- MORRA (Misto),	senatore						Pag.	3

Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e vice presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, presidente del tribunale di Sciacca

PRESIDENTE:	MANTOVANO, giudice della Suprema Corte
- MORRA (Misto), senatore .Pag. 3, 8, 9 e passim	di Cassazione
	TRICOLI, presidente del tribunale di
	<i>Sciacca</i>

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto: Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega – Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia – Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto-Noi Con L'italia-Usei-Rinascimento Adc: M-NCI-USEI-R-AC; Misto-Europeisti-Maie-Psi: M-EUR-MAIE-PSI; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa C'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Cambiamo!-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Facciamo Eco-Federazione Dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

Intervengono il dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e vice presidente della Fondazione Rosario Livatino, e il dottor Antonio Tricoli, presidente del tribunale di Sciacca.

I lavori hanno inizio alle ore 14,42.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

#### Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

#### Audizione del dottor Alfredo Mantovano e del dottor Antonio Tricoli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e vice presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, presidente del tribunale di Sciacca, a cui do il benvenuto. Il loro contributo si iscrive nel procedimento di pubblicazione dei decreti in materia di misure di prevenzione personali, ma anche patrimoniali, adottati dal compianto giudice Rosario Livatino.

Come anticipato, il Documento XXIII sarà posto in votazione dopo che, a seguito degli interventi degli auditi, prenderanno la parola i relatori, il senatore Grasso e l'onorevole Cantalamessa. In seguito all'illustrazione da parte dei relatori, potranno intervenire i commissari che riterranno di iscriversi a parlare; ho già accolto la richiesta in questo senso dell'onorevole Piera Aiello.

Ringrazio dunque sin da ora il consigliere Alfredo Mantovano e il presidente Tricoli, che hanno confidenza del resto con la Commissione della quale hanno avuto modo di far parte, per aver voluto partecipare ai nostri lavori.

Cedo dunque la parola ai nostri auditi, avvertendo che, presumibilmente intorno alle ore 15,15, l'audizione dovrà essere sospesa a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato.

*MANTOVANO*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, sono molto grato alla Commissione parlamentare antimafia per il la-

118° RES. STEN. (13 maggio 2021)

voro che presenta oggi, con la pubblicazione dei provvedimenti giudiziari a firma di Rosario Livatino. Sinora avevamo appreso molto del suo profilo professionale dalle sentenze pronunciate nei tre tronconi giudiziari, che hanno affrontato il suo omicidio. Un conto però è farselo raccontare e un conto è studiare direttamente alla fonte ed è proprio quello che la ricerca della Commissione oggi permette di fare. Sarebbe anzi bello, al fine di far emergere nella sua interezza la figura di Livatino, mettere insieme quello che si ricava da questi documenti e i dati contenuti nel processo canonico di beatificazione: questo potrebbe costituire un ulteriore terreno di approfondimento.

Quando è stato ucciso, a Rosario mancavano pochi giorni per compiere trentotto anni. Se fosse vivo, sarebbe ancora in magistratura e tanti che hanno lavorato con lui, come il presidente Tricoli, sono ancora in servizio. Questo per dire che non è un personaggio lontano nella storia, anche se in trent'anni anni molto è cambiato sul fronte del contrasto alla criminalità mafiosa. Pertanto sarebbe veramente un errore – pur se può venire quasi automatico – avvicinarsi a Livatino immaginando che le condizioni nelle quali opera un togato nel 2021, anche in zone a forte radicamento mafioso, siano simili a quelle che hanno caratterizzato il decennio abbondante durante il quale Rosario ha esercitato il mestiere di magistrato, dapprima come pubblico ministero e poi come giudice. Perdere di vista le profonde differenze di quadro normativo, di qualità e di intensità del contrasto giudiziario, di percezione diffusa e di correlato consenso sociale del fenomeno mafioso esistente tra i due periodi, significa ignorare quale fosse la quotidiana esperienza degli anni Ottanta e inizio anni Novanta e alla fine precludersi la comprensione del sacrificio di Livatino.

Potremmo prendere in mano un codice penale e di procedura penale – ne viene pubblicato uno ogni anno – di quelli che presumibilmente lo accompagnavano in udienza in quegli anni e, sfogliandolo, sarebbe più interessante vedere quello che non contiene rispetto a quello che contiene. Per fare due o tre esempi tra i più significativi, nel 1990 non esisteva una legislazione sui collaboratori di giustizia: le prime disposizioni in materia intervengono qualche mese dopo la sua morte. Ciò vuol dire che, in un territorio a fortissima penetrazione mafiosa, quale era l'agrigentino, Livatino ha dovuto fare a meno di quelle informazioni che, provenienti dall'interno dei clan, negli anni seguenti hanno contribuito a disarticolarne tanti. Non parliamo poi della legislazione sui testimoni di giustizia, che sarebbe tardata un decennio. Nel 1990 non c'era il cosiddetto articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario e, dai processi sull'omicidio di Livatino, è emerso che il mandante ha trasmesso l'ordine di morte mentre era in stato di detenzione e, dal carcere, ha seguito le fasi della preparazione e della realizzazione del crimine, fino alla notizia che il crimine era stato eseguito, nella mattinata del 21 settembre 1990. Il sistema delle misure di prevenzione, in particolare di quelle reali, era ancora allo stadio iniziale e anche sul piano della risposta repressiva non esisteva l'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, che adesso è l'articolo 416bis.1 del codice penale, che, come i membri della Commissione ben

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

sanno, è la premessa non soltanto per una risposta sanzionatoria più significativa, bensì pure per contenere la fruizione dei benefici dell'ordinamento penitenziario nei confronti di coloro che realizzano reati con tale aggravante. Per non parlare poi del piano organizzativo, perché se oggi la Procura nazionale antimafia e le Procure distrettuali fanno parte del paesaggio – se mi è consentito un linguaggio così banale, di cui mi scuso – all'epoca c'erano 160 Procure e altrettanti Tribunali, con enormi difficoltà di coordinamento e di collegamento, per non parlare dei posti di giudice nel Tribunale di Agrigento – su cui il presidente Tricoli sarà molto più dettagliato – che, su 11 in organico, ne vedeva cinque scoperti.

Quindi, per concludere su questo aspetto, Livatino, come i suoi colleghi dell'epoca, operava a mani nude in terra di mafia, contro una criminalità radicata e aggressiva e questo rende ancora più significativo il lavoro che ha svolto e di cui oggi abbiamo questa diretta documentazione. È la prima volta che un magistrato viene beatificato e, se oggi ci troviamo qui, credo sia anche perché la Chiesa ha fatto un passo importante e ci sollecita a capire, nell'assoluta autonomia tra l'ambito civile e quello religioso, quale profondo legame i due ambiti abbiano nella persona di Livatino.

Egli faceva il magistrato in un momento storico in cui non sono pochi i giudici uccisi per mano mafiosa. Che cosa ha in comune con loro? Che cosa ha in comune, per esempio, con le straordinarie figure di magistrati della grande Palermo, ovvero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? In comune vi erano sicuramente la statura morale, la qualificazione e il rigore professionale. Vi è però qualcosa che fa di Livatino un unicum. Intanto il luogo nel quale è chiamato a esercitare la sua professione, ovvero la remota provincia sicula, una sorta di isola nell'isola. Palermo era già un altro mondo, per non parlare di Roma. Vi è il contesto professionale, un contesto artigianale – quanto a mezzi, non a qualità – se paragonato con le risorse e gli strumenti dei quali si sono magistralmente avvalsi Falcone e Borsellino. Un contesto di reale, quotidiano e drammatico isolamento. Se ne ha un'idea, se solo si ricorda che un vicino di casa di Livatino, a pochi metri da casa sua, al n. 4 di Piazza Roma, a Canicattì, è il capo-cosca Antonio Ferro. Nei confronti di questo suo vicino di casa, Livatino, da pubblico ministero, dapprima istruisce il procedimento su Cosa nostra agrigentina, che si conclude nel 1987 con una condanna in primo grado a dodici anni di reclusione, e poi, da giudice, compone il collegio che applica una misura di prevenzione patrimoniale, con la confisca dei beni. Egli abitava a pochi metri da casa sua e credo che questo sottolinei quale fosse la condizione di vita quotidiana.

In più di una pagina dell'agenda trovata a Livatino, nel momento della morte, compare un piccolo segno di croce, sotto il quale si trovano le tre lettere «STD». Chi ha svolto l'indagine sul suo omicidio nell'immediatezza ha pensato a un messaggio cifrato, magari per indicare il nome di chi lo perseguitava. Poi quelle lettere sono state identificate per ciò che significavano: le iniziali dell'espressione *Sub Tutela Dei*. Questa sigla, che era presente già nella sua tesi di laurea, si trova in tutte le sue agende.

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

Il professor Giovanni Tranchina, grande penalista, che di Livatino è stato docente di diritto penale, spiega che quelle lettere ricordano le invocazioni con le quali in età medievale si impetrava la divina assistenza, nell'adempimento di certi uffici pubblici. *Sub Tutela Dei* e non sotto la tutela di una corrente della magistratura associata, non sotto la tutela di una ideologia a cui si è vicini. Viene fin troppo facile, ma bisogna resistere alla tentazione, contrapporre Livatino al tipo di magistrato che potremmo definire «di sistema», per riprendere il titolo di un libro che si sta vendendo tanto. Perché egli ne è così radicalmente diverso? Cosa insegna a chi oggi indossa la toga in un qualsiasi ufficio giudiziario, in particolare in quelli maggiormente esposti verso la repressione della criminalità?

Uno dei limiti più frequenti del lavoro giudiziario odierno è riassumibile nella parola «sciatteria», che vuol dire scarsa cura per la preparazione e per l'aggiornamento e al tempo stesso approssimazione nella redazione dei provvedimenti e nel rispetto dei termini. In Livatino è impressionante, insieme con la qualità di ogni sua singola decisione e con l'alta caratura criminale degli imputati o dei soggetti proposti per le misure di prevenzione, la quantità dei decreti e delle sentenze che scrive nei dodici mesi di lavoro in tribunale. Lo si può cogliere anche dall'anno della formazione del fascicolo, perché sembra quasi che quei vecchi procedimenti abbiano atteso il suo arrivo per essere definiti.

Sentenze e decreti di cui Livatino è estensore ignorano il «copia e incolla», non soltanto perché sarebbe stato materialmente impossibile, essendo scritti a mano, ma perché in ogni loro passaggio emerge la cura per il dettaglio e per la ricostruzione dell'insieme. In ogni singolo procedimento di prevenzione, per esempio, egli esamina in modo rigoroso gli elementi identificativi della pericolosità del soggetto proposto, collega fra loro sentenze già pronunciate, verbali di osservazione della Polizia giudiziaria e frequentazioni, si mostra molto preciso nell'indicazione e nei riferimenti, affronta con chiarezza problemi di diritto allora controversi – qualcuno lo è ancora adesso – come quelli dei rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza e della pregiudizialità dell'accertamento di merito rispetto a quello di prevenzione. È dettagliato nella descrizione dei beni da sottoporre a confisca (si può dire che li traccia), esamina una per una le deduzioni difensive e per ciascuna fornisce una replica rispettosa, ma sempre ferma e documentata.

Cito un ultimo aspetto che rientra nella voce «professionalità»: fra la data della decisione e la data del deposito del decreto o della sentenza trascorrono quasi sempre pochi giorni, pur non trattandosi quasi mai di pronunce semplici. Questa è l'ulteriore espressione del suo rispetto profondo per il lavoro e la funzionalità dell'ufficio. Ciò non era consueto allora, né lo è oggi: sappiamo bene quante sentenze, anche di pregio non eccezionale, attendono mesi prima del deposito della motivazione. Non è un problema di carico di lavoro, che sarebbe la prima obiezione che viene facile fare. Livatino di lavoro ne aveva tanto. Ma per Rosario essere magistrato non è un lavoro qualsiasi. Per lui fare il magistrato coincide con l'essere magistrato. In lui non ci sono ostentazioni di superiorità ma l'autorevo-

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

lezza che deriva dalla credibilità di una vita spesa nella ricerca della verità. Vi è l'umiltà di riconoscere che esistono limiti e regole, che non sempre permettono di conseguire il risultato auspicato ma che non per questo non meritano osseguio.

Il suo rigore professionale non gli ha mai impedito di tenere nella giusta considerazione i diritti degli imputati e di rispettare il ruolo del difensore. Non recitava una parte e questo era ben recepito dagli avvocati, che non gli hanno mai fatto mancare le attestazioni di stima. Due dati confermano, tra gli altri, il sincero ossequio per le garanzie che ha connotato in lui l'esercizio della funzione. Il primo viene fuori proprio da questi provvedimenti ed è la quantità dei rigetti di proposte di applicazione di misure di prevenzione che Livatino ha sottoscritto. Il vaglio di Rosario non è appagato da elementi di fatto non compiutamente verificati o dall'enunciazione di meri sospetti. Il secondo è un episodio riferito da don Giuseppe Livatino, che è stato il postulatore della fase diocesana della causa di beatificazione. Cito testualmente: «Nel corso di un regolamento di conti, un boss mafioso viene colpito a morte. A un ufficiale dei Carabinieri tutto soddisfatto e gongolante accanto a quel corpo senza vita, Livatino», che fa il sopralluogo in quanto pubblico ministero «dice: "Di fronte alla morte chi ha fede prega, chi non ce l'ha tace"».

Fra le sue virtù, divenute indice di santità, vi è stato il riserbo. Per Rosario il giudice parla con i suoi provvedimenti e al di fuori di essi e su di essi non ha nulla da dire. In dodici anni di attività, mai un'intervista, mai in un programma televisivo cui abbia preso parte, mai un'indiscrezione, una valutazione, un'anticipazione su ciò di cui si occupava. Direi che non è proprio il costume a cui siamo stati abituati, da qualche decennio a questa parte, con l'ostentazione mediatica degli arresti e con tutto ciò che conosciamo.

Sarebbe infine riduttivo limitarsi a dire che Livatino rifuggiva le correnti, tanto che non aveva aderito a nessuna di esse. Egli ha fatto di più e ha colto già da allora la voce principale della questione morale riguardante la magistratura italiana, oltre all'aspirazione a ricoprire posti di vertice, oltre alla spartizione correntizia degli incarichi: la pretesa di superiorità etica del magistrato, quella sorta di attivismo giudiziario che decide che esistono vuoti normativi e che punta a colmarli, andando oltre i confini dell'interpretazione, per giungere alla creazione normativa vera e propria. Il terreno di sperimentazione di tale attivismo lo denuncia Livatino nelle due conferenze tenute ed è quello dei cosiddetti «nuovi diritti», rispetto ai quali il giudice si attribuisce il ruolo non già di risolutore di conflitti, ma di artefice delle regole. Lo ha ricordato Papa Francesco, in occasione dell'udienza concessa agli iscritti del Centro studi Livatino, il 29 novembre 2019.

Concludendo, nella sua autobiografia Edith Stein riferisce un episodio che ha inciso non poco nella sua conversione. Questa donna straordinaria aveva già avuto modo di conoscere il cattolicesimo, ma era molto distratta dalla vita universitaria a Friburgo e dall'azione politica attiva. Un giorno, visitando per turismo, insieme con altri, il duomo di Francoforte, vide da parte una signora, potremmo chiamarla una donna qualsiasi, che entra in

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

chiesa con delle borse della spesa, si inginocchia e prega, avendo a fianco queste borse. Edith fu colpita da quel mettersi così naturalmente a tu per tu con Dio, con un semplice gesto di comunione col Signore nella vita quotidiana. Le borse della spesa di Livatino erano i fascicoli che gli venivano assegnati, erano i processi che era chiamato a trattare, erano i provvedimenti che assumeva, quelli che oggi vengono resi noti. Anche gli ultimi istanti della sua vita sono espressione, nella tragicità del momento, della semplicità e della naturalezza di chi vive questa pace con Dio.

È impossibile sapere le ragioni per le quali, nella sua agenda, nei dieci giorni che precedono la morte, egli smetta di annotare i fatti e le scadenze quotidiane. L'ultima pagina è quella del 10 settembre, undici giorni prima della morte, in cui compare solo un segno di croce. Che presentisse il pericolo è sicuro, non è dato conoscere se ne valutasse così prossima la realizzazione concreta, ma nei terribili istanti del blocco della sua Ford Fiesta da parte dei killer, dei colpi esplosi sulla strada e poi dell'inseguimento per la scarpata, ha ben chiaro che il suo destino si stava compiendo. Fra gli assassini, come sappiamo, vi è chi ha poi intrapreso la strada della collaborazione e ha raccontato che Rosario, ferito e piegato su se stesso, li aveva guardati negli occhi e aveva rivolto loro questa domanda: «Picciotti, che cosa vi ho fatto?». Non ha inveito, non ha minacciato, ma ha rivolto una domanda quasi spontanea, come a dire: «State uccidendo chi non vi ha fatto nulla: non sono io la causa del male che è in voi». Cosciente di avere davanti a sé pochi attimi e quindi di non dover chiedere più nulla alla vita terrena, Livatino interpella i killer, li sollecita ad un ripensamento, arriva financo a preoccuparsi di un torto che può aver provocato loro. L'uomo che ha fatto della giustizia la sua missione si conferma giusto fino alla fine, persino nel mettere gli assassini davanti alle loro coscienze e all'ingiustizia che stavano compiendo, perché soltanto la fede, al momento della morte, poteva fargli intravvedere nella carità l'inveramento della giustizia.

PRESIDENTE. Tutti noi ringraziamo il dottor Mantovano, perché penso che le sue parole siano state toccanti per tutti, oltre che illustrative della breve biografia del giudice agrigentino.

Cedo ora la parola al dottor Tricoli.

TRICOLI. Signor Presidente, innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare in questa sede autorevole. Come ha appena detto, purtroppo l'argomento è delicato, ma anche doloroso, specialmente per chi, come me, ha lavorato accanto a Rosario. Vorrei subito premettere che sono stati il caso e il destino della vita che mi hanno portato a condividere con lui momenti conviviali e tanti momenti lavorativi. Come avevo preannunziato, non ho preparato una relazione, per non ripetere cose sapute, risapute e lette. Sono testimone di tanti fatti, autentici, alcuni dei quali hanno il carattere della novità, pertanto sono a disposizione dei membri della Commissione e, se la memoria mi aiuterà, sarò in grado di risponde ai loro quesiti. Faccio presente che stiamo parlando di fatti che sono accaduti trentuno anni fa.

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

PRESIDENTE. Per la necessità di contestualizzare il quadro storico e culturale dell'omicidio di Livatino, chiedo al nostro audito di far cenno, qualora lo ritenga, al clima culturale, ma anche politico, che circondava il sistema di prevenzione antimafia a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, in particolar modo in Sicilia, in un territorio che era stato squassato più di altri da dinamiche che hanno reso protagonista, nella storia della Repubblica italiana, Cosa nostra e comunque la mafia in generale.

TRICOLI. Signor Presidente, contestualizziamo il periodo. Innanzitutto devo dire che, anche per l'esperienza che ho, la provincia di Agrigento è la provincia più mafiosa della Sicilia. Con un paradosso, quasi si potrebbe dire che nella provincia di Agrigento la mafia non esiste, perché siccome è un tutt'uno con l'aria che si respira, con le pietre e soprattutto con il comportamento delle persone, si viene assuefatti da questo clima che sembra quasi la normalità. Sto facendo un paradosso: è la provincia più mafiosa della Sicilia.

In questa situazione, negli anni Ottanta, abbiamo le misure di prevenzione: cerco di essere elementare, per farmi capire. Accanto al binario del processo penale, che per arrivare alla condanna richiede la prova certa dei fatti, abbiamo un processo parallelo, che è quello delle misure di prevenzione. Soltanto che prima della legge Rognoni-La Torre la misura di prevenzione si riesce ad applicare con il solo sospetto. Faccio un esempio banale, per farmi capire. Nel caso del vagabondo, c'era la presunzione che potesse essere pericoloso, perché siccome non lavorava, dove avrebbe potuto guadagnare i proventi per vivere, se non dall'attività illecita? Quindi si applicava immediatamente la misura di prevenzione, senza neanche sentire il difensore, perché poi era il questore che la applicava. Il clima era quello, perché ancora non c'era la legge Rognoni-La Torre, non esisteva l'articolo 416-bis del codice penale; qualche processo di criminalità organizzata veniva rubricato addirittura nell'articolo 416 semplice e l'esito finale, nella migliore delle ipotesi, era l'insufficienza di prove. Ecco allora che la misura di prevenzione, per quanto fosse una misura che a quei tempi ritenevo molto blanda, era già qualcosa di pesante e, in un certo senso, risolutivo.

Mi riferisco sempre ad un periodo cruento, perché se andiamo a vedere queste misure di prevenzione, a cui ho avuto la possibilità di dare uno sguardo, tra tutte le persone alle quali sono state applicate nel corso degli anni, una metà è deceduta nell'ambito della criminalità (per conflitti tra di loro, tra bande), mentre l'altra metà è stata condannata all'ergastolo.

La legge Rognoni-La Torre è entrata in vigore nel 1982, ma non abbiamo avuto immediatamente gli effetti e dunque avevamo come unico strumento la misura di prevenzione, che quindi veniva a costituire l'arma prima per combattere la criminalità. Devo però essere sincero: francamente era come sparare con una pistola ad acqua ad un carrarmato. Quando poi, a seguito dell'omicidio di Pio La Torre, è subentrata la misura patrimoniale, allora quell'aspetto è cambiato, perché non si considerava più la pericolosità sociale, ma lo squilibrio tra i patrimoni e quindi

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

già cominciavamo ad avere qualcosa di più incisivo. Questo era il clima che c'era nell'agrigentino, in un Tribunale in cui eravamo in cinque, su undici o dodici giudici previsti.

PRESIDENTE. Gli organici erano quindi del tutto insufficienti per arginare...

TRICOLI. Sostanzialmente sì. Non credo che lo debba dire io, ma Rosario aveva fatto un primo periodo in Procura. A un certo punto egli chiese il trasferimento in Tribunale e ricordo benissimo che l'allora Presidente – oggi non si potrebbe fare più, perché l'ordinamento giudiziario è cambiato – intuì, da grande padre di famiglia quale era, e chiese a Rosario di occuparsi del settore civile. Tornando però agli organici, in un Tribunale dimezzato – ne so qualcosa – saltano tutte le tabelle e tutti i programmi e si finisce col fare quotidianamente le cose più urgenti. Quindi a mio avviso, anche volendo, in quella situazione Rosario Livatino non poteva essere distolto per occuparsi del solo processo civile perché gli affari arrivavano e le carte erano quelle che erano.

Quale fu, dunque, l'errore? Anzi, non fu un errore, perché non potevamo fare diversamente. Una delle concause dell'omicidio è che i criminali... Devo fare una premessa, perché per capire questo passaggio non dobbiamo ragionare da persone perbene quali siamo, ma dobbiamo ragionare con la mentalità criminale. Questi criminali, dunque, cosa avevano visto? Rosario quattro mesi prima era in procura che li inquisiva e dopo quattro mesi lo vedevano seduto in Tribunale che li giudicava. Dobbiamo ragionare con la mentalità criminale, perché i criminali non conoscono la legge o le incompatibilità, perché è chiaro che un Pubblico ministero che istruisce il processo poi non può certo celebrare il dibattimento. Questo però non lo sapevano e quindi, a mio modesto avviso, è stata una concausa, che può aver determinato in queste persone la volontà di uccidere.

Mi volevo rifare un attimo all'ultimo passaggio del presidente Mantovano, citando una cosa che forse non sapete e su cui purtroppo la sfortuna ha inciso: credo però che si trovi negli atti del processo, nella relazione autoptica. Il povero Rosario, quando scese dalla macchina e scappò giù per la scarpata, si ruppe una caviglia e quindi correva con la caviglia rotta: credo che questo si trovi scritto. Sono dunque trentuno anni che penso alla sfortuna che ha avuto, perché se la caviglia se la fosse rotta il *killer* che gli andava dietro, probabilmente il *killer* avrebbe desistito e forse oggi, al mio posto, in questa sede, sarebbe seduto Rosario. Questa è una chiosa che volevo fare. Scusate, ma l'argomento è molto doloroso. Vi chiedo se ci sono altre domande o curiosità a cui posso rispondere.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare di cuore, a nome della Commissione tutta, sia il dottor Mantovano che il dottor Tricoli, perché penso che nelle loro parole si sia avvertito anche il trasporto umano nei confronti di questa figura, del tutto particolare, per non dire unica.

118° Res. Sten. (13 maggio 2021)

A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato e apprezzate le circostanze, rinvio ad altra seduta il seguito dell'audizione e l'approvazione della Relazione su Rosario Livatino magistrato.

I lavori terminano alle ore 15,15.